

Statuto

ART.1 – Costituzione

È costituita in Pescara la Fondazione denominata “FONDAZIONE OLOS”, di seguito indicata come “Fondazione”

ART.2 - Sede

La Fondazione ha sede in Pescara alla Via Ruggero Settimo n.7.

La Fondazione dispone, inoltre, di una sede operativa in Contrada Pagliari, nel territorio del Comune di Roccamorice. Sue ulteriori delegazioni, sedi operative ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale, rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

ART. 3 - Durata e scioglimento

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

In caso di scioglimento verranno nominati uno o più liquidatori che provvederanno, sotto la vigilanza delle competenti autorità, alle operazioni di liquidazione. L'attivo verrà utilizzato ai sensi dell'art.31 c.c.

ART. 4 - Simbolo della Fondazione

Simbolo della Fondazione e contrassegno delle sue attività è il seguente:



ART. 5 – Finalità

La Fondazione è ispirata dalla convinzione che ogni vita ha eguale valore e che ciascun essere umano ha eguale dignità.

La fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale nei seguenti campi:

1. Promuovere, sviluppando anche modelli innovativi, la ricerca e lo sviluppo di conoscenze scientifiche, di base o applicate. Dette attività possono essere attuate da università, persone giuridiche e fisiche, enti e gruppi di ricerca e altre organizzazioni o fondazioni di diritto pubblico o privato impegnati direttamente, in ambiti e secondo modalità regolate dalle norme vigenti nei Paesi in cui essi hanno sede e/o dalla normativa internazionale. In questo contesto contribuire al superamento del punto di vista strettamente riduzionistico scientifico se espresso così come appare agli scienziati degli inizi del Ventunesimo secolo. In ogni caso contribuire al superamento progressivo di un approccio alla conoscenza basato su principi, metodi, modelli di interpretazione e tecnologie che non soddisfino, coerentemente e contestualmente alla loro applicazione, anche un processo di ricomposizione unitaria della conoscenza in una visione olistica/sistemica del mondo ed in una interpretazione dei fenomeni che tenga conto, unitariamente di un visione integrata di ambiente, territorio ed economia;
2. Promuove la razionalizzazione e il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'uso delle risorse non rinnovabili, delle risorse idriche ed energetiche, il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, la riduzione delle emissioni o il rilascio di materiali o sostanze inquinanti e/o capaci di determinare impatti che alterano gli equilibri ambientali, la promozione del trasporto collettivo, la sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti dello sviluppo sostenibile e di ogni campo a questo collegato;
3. Promuovere lo sviluppo della comunicazione, della cooperazione e della interazione umana agendo al fine di: trasformare dati in informazione; costruire ontologie, definire linguaggi e modelli condivisi per la comunicazione universale; favorire l'accesso - privo di attriti - all'informazione attraverso l'uso di apparati logico-metodologici condivisi, sistemi che sfruttano l'uso delle macchine logiche hardware e software - e delle telecomunicazioni. In questo modo, esprimere il ruolo di aggregatore e moltiplicatore di esperienze, mirando, tra l'altro alla costituzione di un sistema unificato di rilevazione, registrazione, informatizzazione ed integrazione delle attività, dei contenuti e delle iniziative che maturano nel terzo settore, finalizzato a modellare, orientare, monitorizzare, rendere massimamente partecipate - dai beneficiari finali - le attività di ciascun attore dell' universo di riferimento delle organizzazioni non lucrative;

- 4.** Incrementare la diffusione della conoscenza, l'educazione – scolastica o meno - la formazione professionale, la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione alle generazioni future dei patrimoni culturali, storici, architettonici, religiosi, etnici, artistici, artigianali, biologici e ambientali;
- 5.** Affermare e promuovere: le relazioni pacifiche tra i popoli; il superamento dei conflitti; la democrazia partecipativa; la reale rappresentanza delle istanze sociali, da parte dei rappresentanti politici; il rispetto della dignità delle popolazioni e/o dei generi, degli appartenenti a paesi militarmente occupati, dei profughi, dei prigionieri, dei malati, dei meno abbienti, degli esclusi dai processi partecipativi;
- 6.** Opporre azioni proattive ad ogni forma di violenza, di sopraffazione, di ingiustizia, intendendo con questi termini tutte le azioni che portino - nel singolo contesto considerato - ad evidenziare il mancato rispetto della libertà di espressione e di dissenso e della volontà di autodeterminazione espressa dagli interessati;
- 7.** Studiare, sviluppare e promuovere modelli di sviluppo e di globalizzazione equi e solidali, con particolare accento a formule atte a garantire la salute, il rispetto della dignità individuale e della libertà di espressione per tutti. Ciò - tenendo conto delle componenti globali e, unitamente, locali di ognuno degli aspetti compresi nel concetto di sviluppo sostenibile - sperimentando modelli che valorizzino le risorse e le capacità locali, per i quali la globalizzazione rappresenti il terreno di collegamento di un unico, variegato fermento di biodiversità umana e che quindi non siano fondati solamente su logiche di mercato attingendo, tra l'altro, alla conoscenza della Natura come "maestra di vita";
- 8.** Promuovere l'inserimento sociale e produttivo delle fasce deboli. Ciò, anche attraverso l'applicazione di mezzi tecnologici - ove utili allo scopo - nonché l'informazione, la sensibilizzazione, l'educazione e la formazione di coloro che possano, in qualunque modo, essere coinvolti in questo processo con ruoli attivi o passivi;
- 9.** Effettuare e promuovere iniziative e promozioni nella direzione dell'abbattimento delle distanze in campo scientifico, educativo, culturale, comunicazionale, religioso, tecnologico, progettuale ed esecutivo, anche mediante la riduzione progressiva degli attriti che determinano la mancata disponibilità e/o il mancato raggiungimento - da parte dei beneficiari finali - delle conoscenze teoriche, delle migliori pratiche tecniche, tecnologiche, educative, di comunicazione, traduzione in lingua comprensibile e diffusione della conoscenza da parte di tutti i promotori, verso i potenziali beneficiari stessi;
- 10.** Promuovere iniziative che coinvolgano la collettività dei popoli migranti e che, anche attraverso queste azioni e queste relazioni, contribuiscano allo sviluppo di nuova economia sostenibile sia nelle regioni ospitanti che nelle aree che sono o sono state maggiormente interessate dal fenomeno dell'emigrazione, avendo gli emigranti ed i loro discendenti come protagonisti;
- 11.** Promuovere ed incentivare, nonché indirizzare e gestire attività che si pongano l'obiettivo di migliorare lo stato di salute, l'efficienza fisica e mentale, la qualità della vita, la possibilità di apprendere, le relazioni umane, la fruibilità e il godimento degli spazi vitali;
- 12.** Effettuare attività dirette alla tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, ai sensi della normativa vigente.
- 13.** Favorire lo sviluppo delle attività di impresa e di tutti gli altri soggetti individuali, sociali e giuridici di diritto pubblico e privato nel rispetto del principio di sussidiarietà e di responsabilità sociale;
- 14.** Abbracciando gli ideali espressi dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO) la dichiarazione: Building a peaceful and better world through sport and the Olympic idea, contribuire alla ricerca della pace e della soluzione diplomatica dei conflitti. Mirare pertanto a:
 - Accrescere la consapevolezza e incoraggiare i leader politici ad agire in favore della pace;
 - Mobilitare i giovani per promuovere gli ideali olimpici;
 - Stabilire contatti tra comunità in conflitto;
 - Promuovere gli ideali Olimpici al servizio della pace, dell'amicizia e della comprensione reciproca nel mondo e, in particolare, promuovere l'antica tradizione greca della Tregua Olimpica – Ekecheiria;
 - Trasferire il concetto di Tregua Olimpica ad un approccio riflessivo mirato alla soluzione di ogni genere di conflitto;
 - Promuovere la prevenzione e la risoluzione dei conflitti attraverso lo sport, la cultura e i valori Olimpici, grazie alla cooperazione con le ONG specializzate in questo settore, sviluppando programmi educativi e di ricerca e lanciando campagne di comunicazione a supporto della Tregua;
 - Promuovere la Tregua Olimpica in occasione di tutte le edizioni delle Olimpiadi e di tutti gli eventi sportivi di carattere locale, nazionale e internazionale.

Il perseguimento degli obiettivi sopraesposti si ispira tra l'altro:

- alla Carta delle Nazioni Unite firmata da 51 membri originari ed adottata per acclamazione a San Francisco il 26 giugno 1945, Ratificata dall'Italia con legge 17 agosto 1957 n.848 in Suppl. Ord. G.U. n.238 del 25 settembre 1957;
- alla dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948;

- alla lettera enciclica di Sua Santità Giovanni XXIII dal titolo "pacem in terris" sulla pace fra tutte le genti nella verità, nella giustizia, nell'amore, nella libertà;
- al Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità Europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007;
- ai concetti, consolidati nell'ambito delle Conferenze delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo e riunite sotto il titolo e gli argomenti evolutivi ed incrementali che vengono indicati sotto il titolo di "Agenda 21" e delle successive "Conferenze delle Parti", così come nel quadro strategico della Commissione Europea di sviluppo della "Società dell'informazione", come sancito nel trattato di Lisbona 2010.

Tutto quanto sopraelencato, senza limiti di sesso, di età, di credo religioso, di fede politica, di nazionalità, di lingua, di appartenenza etnica e di reddito, potrà essere perseguito anche fornendo e/o erogando servizi che assumano carattere gratuito per i fruitori, ovvero che vengano assicurati mediante contratti onerosi per il Committente, nei limiti previsti dalle norme vigenti nella sede di attuazione.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse e che possono esprimersi come corollari da allegare al presente elenco di finalità, ove ne vengano approvati i contenuti.

Art.6 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione potrà, tra l'altro, compatibilmente con il dettato del presente statuto:

- operare con proprie iniziative dirette, nonché condividere e incentivare - direttamente e/o indirettamente, in Italia o all'estero - l'attività di: organizzazioni, riconosciute o non riconosciute; di movimenti; di gruppi e di loro coordinamenti o federazioni, costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati (nell'ordinamento italiano corrispondenti alle ONLUS; di persone fisiche; di istituzioni ed enti sia pubblici che privati;
- partecipare ad organizzazioni senza finalità di lucro, strutturate come ONLUS o meno, la cui attività sia rivolta - direttamente o indirettamente - al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. Ciò, qualunque sia l'indirizzo delle attività da essi svolte, comprese le "associazioni dei consumatori e degli utenti" che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti e le "associazioni di promozione sociale" di cui alle rispettive norme vigenti. La Fondazione potrà costituire, ovvero concorrere alla costituzione, o partecipare, o aderire alle attività di gestione di dette organizzazioni;
- costituire, ovvero concorrere alla costituzione e/o acquisire partecipazioni di società - sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta - di capitali, anche miste: pubblico/private perseguendo gli scopi degli organismi anzidetti;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di personale dipendente; l'avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo; l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine; l'acquisto - in proprietà od in diritto di superficie/d'uso - di beni mobili ed immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, la richiesta di sovvenzioni e contributi;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o altrimenti posseduti o utilizzati;
- sviluppare iniziative rivolte alla raccolta di fondi di cui dotarsi per l'esecuzione delle proprie attività;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, dei giochi, degli intrattenimenti e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità (gadgets e simili);
- promuovere, regolare organizzare, nonché gestire: conferenze, dibattiti, incontri, scambi culturali, viaggi, eventi, spettacoli, seminari, corsi di formazione, campagne informative, convegni, feste e sottoscrizioni anche a premi, condivisione e trasferimenti di contenuti multimediali sia in forma tradizionale che attivando le tecnologie operanti su reti informatiche, nonché tutte quelle altre iniziative ritenute idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale e pubblicitario nazionale ed internazionale di riferimento, i "Social network" attivati, gli utenti, gli addetti ai lavori ed il pubblico in genere. Ciò, anche curando la pubblicazione e la trasmissione, su ogni mezzo materiale ed immateriale, dei relativi atti o documenti;
- promuovere, regolare, organizzare, sostenere, nonché istituire e gestire: borse di studio, concorsi, premi, giochi, movimenti istantanei, campagne di opinione, azioni collettive ("class action" in lingua inglese), siti ad indirizzo Internet, portali sulle reti telematiche che sfruttino tutte le tecnologie disponibili; registrare a proprio nome domini Internet, brevetti, titolarità di Copyright e/o di autore;
- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività della Fondazione;
- partecipare a progetti, bandi, concorsi, offerte sia nel caso in cui la stazione appaltante fosse rappresentata da un ente di diritto pubblico che privato;
- svolgere ogni altra attività ritenuta idonea, utile o conveniente ovvero a supporto del perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione mira a realizzare attività che posseggano non solo i requisiti dell'autorevolezza e della qualità, ma anche che siano universalmente conosciute ed apprezzate. Il perseguimento della visibilità pubblica e del consenso che gli interlocutori della Fondazione potranno esprimere deriva dall'attivazione di modelli informativi, motivazionali e

partecipativi che siano in grado di rappresentare ed affermare - senza far emergere le barriere culturali, "confessionali", di "campanile", linguistiche, relazionali, politiche e di ruolo come ostacoli insormontabili alla condivisione di un obiettivo comune - i valori espressi dalla Fondazione medesima. Questi verranno veicolati prioritariamente, ma non esclusivamente, da sistemi informatici e telematici che, attivando le tecnologie allo stato dell'arte disponibili nel tempo, andranno a concretizzarsi in quello che, alla data di costituzione della Fondazione si esprime nella fattispecie di un portale ad indirizzo Internet.

Esso mira a costituire lo strumento di attualità, di lavoro, di incontro, di scambio, di reciproco interesse, di partecipazione, di intrattenimento da parte della comunità costituita dai soggetti coinvolti dai temi trattati, mediante lo sviluppo delle iniziative che la Fondazione avrà attivato.

Detti modelli possono essere individuati:

- nel concetto di appartenenza ad una comunità di partecipanti che si consolida attorno ad un progetto condiviso e progressivo;
- nell'attuazione della pratica del "altruismo reciproco", secondo l'accezione - acquisita all'attualità nell'ambito della teoria dell'adattamento darwiniano - che lo oppone al "egoismo";
- nell'attuazione di processi catastrofici ricorsivi - secondo l'accezione maturata in ordine alla teoria delle catastrofi sviluppata dal matematico Renè Thom - che mirino a spostare gli equilibri nella direzione della partecipazione e della propensione a collaborare, nella fattispecie, alle finalità della Fondazione;
- nella consapevolezza dell'insostenibilità della volontà/costrizione ad agire da soli.

Per quanto detto, la descrizione delle modalità attuative della strategia di posizionamento della Fondazione nell'universo di riferimento si completa mediante una indispensabile azione mirata a trasformare detti modelli in cicliche perturbazioni capaci di interagire con lo stato emozionale/motivazionale/partecipativo dei soggetti coinvolti, con l'obiettivo di stimolare la cooperazione di un numero crescente di soggetti al mondo circoscritto a tutto tondo dalle finalità della Fondazione. Unitamente, quindi, all'utilizzo degli strumenti informatici e degli apparati telematici allo stato dell'arte, al fine di costruire il "social network" che rendono vitale la comunità che la Fondazione intende costituire, si accenna che il successo desiderato - misurabile con la crescita del numero dei soggetti coinvolti dalle attività espresse dalla Fondazione medesima - necessita dell'applicazione di metodi matematici applicati alle scienze sociali, alla biologia ed alla psicologia comportamentale, sintetizzabili nella teoria delle catastrofi e nella teoria dei giochi.

Le attività della Fondazione, strumentali alle sue finalità, potranno svolgersi sia in Italia che all'estero. La Fondazione può emettere «titoli di solidarietà».

ART. 7 - Patrimonio della Fondazione

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo;
- b) dal Fondo di Dotazione, costituito dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, donazioni, e lasciti di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e di altri enti, la cui accettazione sia deliberata dal Comitato dei Promotori della Fondazione e che il Comitato stesso decida di imputare a patrimonio. Questi dovranno essere tenuti distinti dal restante patrimonio e destinati al fine determinato dalla donazione. Le rendite derivanti da essi dovranno essere utilizzate in conformità alla destinazione fissata nel lascito o nella donazione;
- c) da altri introiti che il Comitato dei Promotori deliberi di destinare ad incremento del patrimonio, quali, a titolo di esempio: contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, dell'Unione Europea o di Organismi internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; i proventi delle proprie attività, ivi inclusi i diritti di brevetto, gli avanzi di gestione e gli utili derivanti da partecipazioni, le entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, i proventi delle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura professionale, produttiva, commerciale, artigianale o agricola, le entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, spettacoli, intrattenimenti e sottoscrizioni anche a premi
- d) da elargizioni in genere fatte da Enti o da privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- e) dalle somme prelevate dai redditi, che il Comitato dei Promotori disporrà di destinare, con proprie deliberazioni, ad incremento del patrimonio
- f) da ogni altra entrata.

ART. 8 - Fondo di gestione

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone di un fondo di gestione così costituito:

- a) redditi derivanti dal patrimonio non vincolato;
- b) contributi dai soci fondatori e dai soci ordinari e sostenitori;
- c) ogni eventuale contributo, donazione o lascito, destinato all'attuazione di alcuni scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio, da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, dei soci e di altri enti;
- d) eventuali contribuzioni e sussidi dello stato o di altre istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali e locali;
- e) proventi della propria attività e avanzi di gestione, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

f) somme che derivino da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, le quali vengano destinate, con motivata delibera del consiglio di amministrazione, ad uso diverso dall'incremento del patrimonio; in caso di vendita o cessione di beni provenienti da lasciti o donazioni verrà sempre garantito il pieno rispetto delle finalità indicate nel lascito o nella donazione.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni del patrimonio per perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

ART.9 – Promotori

Ottengono qualifica di "Promotori" le persone fisiche e giuridiche che compaiono nell'atto di costituzione della Fondazione.

I Promotori cooptati al posto dei promotori dimissionati subentrano nella loro posizione acquistando i medesimi diritti del "promotore" dimissionario.

ART.10 – Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" tutti quei soggetti (persone fisiche, persone giuridiche ed Enti in genere) che vorranno contribuire al conseguimento degli scopi dalla Fondazione, e segnatamente:

- a) i Partecipanti "ordinari", cioè contribuiranno a fondo perduto alla dotazione di risorse della Fondazione;
- b) i Partecipanti "sostenitori", cioè coloro che forniranno alla Fondazione oblazioni e apporti a fondo perduto di rilevante ammontare o importanza secondo quanto stabilito dal Comitato dei Fondatori;

ART. 11 - Organi Sociali

Sono organi della Fondazione:

- a) il Comitato dei Promotori;
- b) il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Segretario Generale;
- e) l'Amministratore Delegato;
- f) il Presidente del Comitato scientifico;
- g) il Forum dei Partecipanti;
- h) il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche, possono essere onorifiche o meno. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di attribuire ai componenti di ciascuno degli Organi Sociali eventuale indennità, determinandone la misura.

ART. 12 - Comitato Promotori

Il Comitato dei Promotori dura in carica a vita.

I membri sono nominati inizialmente in sede di atto costitutivo e, successivamente, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dal medesimo Comitato dei Promotori.

Il Comitato dei Promotori è presieduto dal Presidente della Fondazione che assume contestualmente anche la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato dei Promotori si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del programma annuale e dei bilanci preventivo e consuntivo e in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente, o almeno tre (3) membri dello stesso Comitato, ne facciano richiesta.

Ciascun membro del Comitato dei Promotori ha diritto ad un voto.

E' ammesso il voto per delega, purché in forma scritta. Ciascun delegato potrà esprimere non più tre voti.

Il Comitato dei Promotori è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti; in seconda convocazione il Comitato dei Promotori è costituito qualunque sia il numero dei membri presenti e delibera a maggioranza dei votanti, escluso dal computo gli astenuti. Il Comitato dei Promotori delibera sulle seguenti materie:

- a) nomina del Presidente, del Segretario generale, dell'Amministratore Delegato, del Presidente del Comitato Scientifico, del Presidente del Forum, dei componenti del Collegio dei revisori e del suo Presidente;
- b) approvazione del programma annuale di attività e del bilancio preventivo e consuntivo;
- c) determinazione anno per anno dell'importo delle quote di partecipazione al Forum e delle quote annuali dei "componenti ordinari" e dei "componenti sostenitori";
- d) determinazione dei contributi specifici dei componenti per particolari servizi forniti ad essi dalla Fondazione;
- e) determinazione delle indennità di tutti gli organi statutari;
- f) deliberazione in merito agli atti di straordinaria amministrazione.

Inoltre il Comitato dei Promotori delibera sulle modifiche dello Statuto con la presenza della maggioranza assoluta dei membri e il voto favorevole della maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. Nel caso di parità di voti quello di chi presiede è preponderante. Una volta approvate, il Comitato dei Promotori propone all'autorità di vigilanza competente le modifiche dell'atto costitutivo.

Il Comitato dei Promotori è convocato dal Presidente mediante comunicazione in forma scritta inviata almeno dieci giorni prima della riunione. In caso di urgenza può essere convocato per telegramma, per fax con conferma di ricevimento, per e-mail con conferma di lettura cinque giorni prima della riunione.

La comunicazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare. Il Comitato dei Promotori è presieduto dal Presidente e in caso di impedimento di quest'ultimo, dal soggetto designato dal Comitato stesso a farne le veci. I verbali delle riunioni del Comitato dei Promotori vengono redatti dal membro nominato, volta, per volta, segretario. I Promotori possono dimettersi dalla carica di Membro del Comitato e in tal caso possono proporre al Comitato dei Promotori un sostituto, aspirante a subentrare nella loro posizione acquistando i medesimi diritti del "Promotore" dimissionario. La nomina del candidato da cooptare deve essere approvata dal Comitato dei Promotori con la stessa procedura indicata per le delibere sulle modifiche di Statuto.

Nel caso in cui la candidatura proposta dal Membro del Comitato dimissionario venga respinta dal Comitato dei Promotori, lo stesso Membro del Comitato dimissionario può effettuare un massimo di tre proposte. Ove in nessun caso queste vengano accettate, il Comitato dei Promotori accetta le dimissioni del Membro del Comitato e procede, su iniziativa del Presidente, a candidare ed a mettere ai voti la candidatura di un nuovo aspirante alla carica di Membro del Comitato, in sostituzione del dimissionario.

I Membri del Comitato dei Promotori o loro sostituti ed i Membri cooptati in caso di morte o impedimento permanente vengono sostituiti entro trenta giorni mediante cooptazione da parte del Comitato dei Promotori.

I Membri cooptati in caso di dimissioni vengono sostituiti dal Comitato dei Promotori mediante cooptazione entro trenta giorni.

Il Comitato dei Promotori non può deliberare più di una cooptazione in ciascuna seduta e non può procedere ad ulteriori deliberazioni di cooptazione prima che sia stata depositata presso la sede della Fondazione la dichiarazione di accettazione della carica del membro cooptato.

Il Comitato dei Promotori deve comunicare immediatamente al cooptato la notizia della propria deliberazione. Qualora il cooptato entro sette giorni dal ricevimento di tale notizia non depositi la dichiarazione di accettazione, il suo silenzio costituisce rifiuto e il Comitato dei Promotori, presone atto, può procedere ad una nuova cooptazione. I membri del Comitato dei Promotori acquistano il diritto di esercitare le loro funzioni immediatamente dopo il deposito dell'accettazione della carica.

ART. 13 - Il Presidente della Fondazione

Il Presidente è nominato per cinque esercizi sociali. Il suo mandato è rinnovabile. Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione, presiede il Comitato dei Promotori ed il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni. Convoca il Comitato dei Promotori ed il Consiglio di Amministrazione. In caso di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza degli organi dallo stesso presieduti illustrandone i contenuti e motivandone le ragioni alla riunione successiva. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Segretario generale che ne esercita le funzioni con esclusione dei poteri esercitabili in via d'urgenza.

Il Presidente può conferire, anche a terzi, procure ad negotia e/o alle liti. È compito del Presidente vigilare sul rispetto e sull'osservanza delle regole contenute nello Statuto nonché curare l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato dei promotori e del Consiglio di Amministrazione.

ART. 14 - Il Vicepresidente

Nell'ambito del Comitato dei Promotori viene espresso il ruolo del Vice Presidente , che può essere eletto dallo Comitato dei Promotori stesso ove questo ne ravvisi l'opportunità.

Il Vice Presidente resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o di impedimento.

Egli inoltre esercita quelle determinate attribuzioni che gli vengono delegate dal Presidente o dal Comitato dei Promotori.

ART. 15 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri non inferiore a tre.

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente – o dal vicepresidente - dal Segretario Generale, dall'Amministratore Delegato dal Presidente del Comitato scientifico/operativo, dal Presidente del Forum.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Comitato dei Promotori per cinque esercizi sociali. Gli amministratori sono rinnovabili.

In caso di cessazione dall'incarico di uno dei membri viene reintegrato dal Consiglio di Amministrazione. I membri in tal modo nominati durano in carica fino alla successiva riunione del Comitato dei promotori, che procederà alla loro sostituzione.

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) individua e sottopone all'approvazione del Comitato dei Promotori l'indirizzo generale e programmatico dell' attività della Fondazione;
- b) assume tutte le iniziative gestorie della Fondazione;
- c) redige, su proposta dell'Amministratore Delegato i programmi di attività e bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre a delibera del Comitato dei Promotori.

Il Segretario generale redige verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritiene utile e comunque almeno due volte l'anno per la redazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile e del bilancio preventivo entro il 31 ottobre.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato a cura del Presidente mediante comunicazione in forma scritta inviata almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza può essere convocato per telegramma, per fax con conferma di ricevimento, per e-mail con conferma di lettura, tre giorni prima della riunione. La comunicazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per video o tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale, anche se in modo asincrono, alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

E' ammesso, altresì, il voto per corrispondenza purché acconsentito nell'avviso di convocazione. Possono votare per corrispondenza gli amministratori che ne abbiano fatto richiesta scritta (da conservarsi agli atti sociali).

La procedura non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione, nonché l'approvazione della delibera mediante sottoscrizione del medesimo testo di decisione.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e in caso di impedimento di quest'ultimo, dal soggetto designato dal Consiglio stesso.

Il Consiglio è validamente costituito con la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti, esclusi gli astenuti. Nel caso di parità di voti quello di chi presiede è preponderante.

ART. 16 - Il Segretario Generale

Il Segretario generale ha la responsabilità nella elaborazione e nell'attuazione degli indirizzi operativi della Fondazione formulati dagli organi statutari ed in particolar modo dal Presidente.

Al Segretario Generale è altresì demandato lo svolgimento dell'attività ordinaria sulla base delle indicazioni economico finanziarie definite dall'Amministratore Delegato

La funzione del Segretario Generale è facoltativa e, pertanto, il Comitato dei promotori può assumere la decisione di non istituirne il ruolo, ovvero di revocarlo. In assenza di copertura del ruolo del Segretario Generale, le sue funzioni vengono inglobate in quelle dell'Amministratore Delegato.

ART. 17 - L'Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato svolge le attività di gestione economico e finanziaria della Fondazione e, a tal fine, ha la rappresentanza legale della Fondazione.

All'Amministratore Delegato possono essere conferiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione ad eccezione di quelli non delegabili per legge o per statuto.

La funzione di Amministratore Delegato può essere assunta da uno dei componenti del Comitato dei Promotori.

ART. 18 - Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei revisori è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica tre anni. Il Collegio viene attivato nei casi previsti ed opera secondo le normative Italiane che regolano il collegio sindacale delle società di capitali, integralmente applicate.

ART. 19 - Il Comitato Scientifico/Operativo

Il Comitato scientifico/operativo è nominato dal Comitato dei Promotori che ne determina anche la durata dell'incarico. I suoi membri possono essere terzi estranei e sono rieleggibili.

Il Comitato scientifico/operativo si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente.

Il Comitato scientifico/operativo propone al Consiglio di Amministrazione le linee di politica culturale e scientifica e le iniziative meritevoli di essere attuate da parte della Fondazione.

Il Comitato scientifico/operativo è presieduto da un Presidente, che ne coordina l'attività.

Il Comitato scientifico/operativo è validamente costituito con la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità di voti quello di chi presiede è preponderante.

ART. 20 - Il Forum dei Partecipanti

Il Forum dei Partecipanti è costituito dai soggetti di cui all'Art.11. Esso è il luogo di scambio di esperienze istituzionali, pubbliche e private, per contribuire alla definizione delle strategie della Fondazione, finalizzate al sostegno, valorizzazione e promozione delle qualità italiane.

Il Forum si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un quinto dei suoi membri.

Il Forum propone al Presidente le istanze che emergono nei settori di intervento della Fondazione. Tutti i componenti del Forum, a prescindere dalla contribuzione avranno diritto di ricevere le ricerche, gli studi, i documenti per partecipare alle occasioni di incontro fornite dalla Fondazione.

ART. 21 - Esercizio Finanziario

Gli esercizi finanziari della Fondazione hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. In conformità a quanto previsto dal precedente art.15 il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio preventivo e consuntivo rispettivamente entro il 31 ottobre ed il 30 aprile di ogni anno con le relative relazioni accompagnatorie. In presenza di particolari ragioni l'approvazione del bilancio consuntivo potrà avvenire entro il 30 giugno successivo. Il primo anno fiscale terminerà il 31 dicembre 2008, per tale anno fiscale non sarà redatto ed approvato il bilancio preventivo.

Il Bilancio e le Relazioni saranno trasmessi ai Soci Fondatori che riuniti in Assemblea faranno le loro valutazioni ed esprimeranno i loro pareri.

ART. 22 - Scritture Contabili e di Bilancio

La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del Codice Civile e dalle vigenti disposizioni.

ART. 23 - Scioglimento della Fondazione

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata. Se lo scopo della Fondazione diviene impossibile, o di scarsa utilità, o se il patrimonio diviene insufficiente e, in generale, quando ricorrano le cause di estinzione previste dall'articolo 28 C.C. o quelle di scioglimento previste dall'articolo 28, 1° comma C.C., la Fondazione si estingue anche ai sensi del 2° comma dell'articolo 28 C.C.

In particolare potrà essere considerata causa di estinzione della Fondazione e di devoluzione dei beni l'evenienza che uno o più altri Enti, anche di tipo associativo, tra quelli suscitati ad opera della Fondazione per perseguire i suoi medesimi scopi ne assolvano gli scopi in modo preminente e assorbente.

A partire dal decimo anno dal riconoscimento della Fondazione il Consiglio avrà l'obbligo di esaminare periodicamente se si siano determinate le cause di estinzione suindicate e, nel caso, di effettuarne la constatazione con delibera valevole se presa con la maggioranza dei due terzi, provvedendo in tale caso a norma dell'ultimo comma dell'articolo 27 C.C.

In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, tutti i beni della Fondazione saranno devoluti all'Ente o agli Enti che perseguono i medesimi fini della Fondazione o si richiamino al pensiero della Fondazione stessa, con prioritaria assegnazione indirizzata a quelli suscitati ad opera della Fondazione, e con particolare previsione all'Ente o agli Enti ai quali si sia riferito l'atto di constatazione di cui al comma 3 di questo articolo.

Se la devoluzione avviene a favore di associazioni, riconosciute o non riconosciute, resterà escluso ogni diritto individuale dei soci di dette associazioni sui beni medesimi, anche in caso di scioglimento o di estinzione di esse. Nel caso si addivenisse per qualunque motivo alla liquidazione della Fondazione il Comitato dei Promotori nominerà tre liquidatori che potranno essere scelti anche fra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente.

ART. 24 - Esclusione di scopo di lucro

E' fatto divieto alla Fondazione di distribuire ai fondatori o ai componenti dei propri organi, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi o riserve di qualsiasi genere. Gli eventuali utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 25 - Controversie

In caso di controversia tra Fondazione ed amministratori o altri organi, la competenza sarà devoluta ad un arbitro amichevole compositore scelto dalle parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Pescara, su istanza della parte più diligente, il quale giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura.